



Corte Sportiva d'Appello

Alla camera di consiglio regolarmente tenutasi, non compariva nessuno per l'associazione reclamante, la quale inviava documentazione integrativa a sostegno delle ragioni di cui ad atto di reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, procedeva al deposito della decisione.

MOTIVI

L'analisi delle ragioni del reclamo esclude la possibilità di annullare la decisione del GST del Comitato regionale Campania.

La squadra, infatti, non si è presentata sul campo gara per ragioni che esulano da impedimento determinato da eventi di forza maggiore ex art. 25, comma 2, Regolamento attività sportiva.

Il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il campo gara era, invero, un mezzo privato, inoltre gli elementi di prova prodotti non sono sufficienti a confermare che i giocatori fossero effettivamente presenti nel numero richiesto per disputare la partita.

L'art. 24, comma 2, lett. a) Regolamento attività sportiva prevede che: *"Viene invece considerato rinunciatario il soggetto affiliato: a) che entro i trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara non presenti sul terreno di gioco la squadra"*.

Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, le circostanze dedotte da parte reclamante non sono meritevoli di accoglimento per le motivazioni suesposte.

P.Q.M.

- visti gli artt. 14, 61, del Regolamento di Giustizia, e gli artt.24 e 25 del Regolamento Attività Sportiva;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 10 aprile 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello f.f.

Avv. Flaminia Longobardi